

**SUPERVALUTAZIONE: ISTRUZIONI**

**Riferimento normativo 28/02/2003**

**La supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero in sintesi**

Nonostante la diffusione della nota, prot. DGPSA/Uff.VII/2584 del 27 giugno 2002, con la quale il MIUR ha comunicato di aver approntato le nuove procedure automatiche per la supervalutazione del servizio di ruolo prestato all'estero, ancora vengono segnalati da iscritti e simpatizzanti problemi nel veder riconosciuto il loro servizio di ruolo all'estero da parte dei CSA sia per quanto riguarda la carriera che il trattamento di quiescenza. Per una piena esigibilità del riconoscimento di tale diritto pubblichiamo una scheda sintetica (curata dal nostro ufficio di consulenza) che riassume i relativi benefici. Pubblichiamo inoltre i fac-simile di domanda da inviare rispettivamente ai CSA e all'INPDAP della provincia di riferimento.

Roma, 28 febbraio 2003

La Supervalutazione del servizio prestato all'estero

Per il servizio prestato all'estero la principale fonte normativa la ritroviamo nell'art.673 del D.Lvo 16.04.1994, n.297 che recita:

<< 1. Il servizio di ruolo prestato all'estero è calcolato, agli effetti degli aumenti periodici dello stipendio, per i primi due anni il doppio e per i successivi con l'aumento di un terzo.

2. Il servizio stesso è valutato ai fini del trattamento di quiescenza con la maggiorazione della metà per i primi due anni e di un terzo per gli anni successivi>>, fino ad un periodo massimo di 5 anni.

Ai fini della carriera vale esclusivamente il servizio di ruolo, non è considerato valido il servizio non di ruolo, e tale beneficio si esaurisce al maturare della classe stipendiale successiva ( ovvero del gradone successivo ).

Per quanto riguarda il servizio di ruolo prestato in paesi in via di sviluppo opera l'art.23 –comma 2- della Legge 26.01.1987, n.49 il quale prevede, esclusivamente ai fini degli aumenti di stipendio, che, per il personale civile di ruolo e militare comandato a prestare servizio in tali paesi, "ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo".

Non è oggetto di riconoscimento il servizio prestato in qualità di volontario o di cooperante con le organizzazioni non governative.

Per i docenti è importante ricordare che si ha diritto alla maggiorazione solo per servizio prestato in attività di insegnamento, in caso contrario il servizio verrà valutato senza maggiorazioni.

Al servizio utile a pensione ricordiamo che possono essere aggiunti ulteriori periodi derivanti da maggiorazioni quali:

- 1) Servizi in istituti culturali italiani all'estero;
- 2) Servizio di volontariato civile per la cooperazione e lo sviluppo.

Quindi le maggiorazioni del servizio prestato all'estero possono essere riassunte secondo il seguente prospetto:

Descrizione	Anni	maggiorazione	Anni	Maggiorazioni
Servizi scuole italiane all'estero	2	½	/	1/3
Insegnanti ruolo scuole paesi in via di sviluppo	2	½	/	1/3
Servizio prestato in Libia	2	½	/	1/3
Personale AA/EE residenze disagiate	/	½	/	/
Personale AA/EE residenze particolarmente disagiate	/	¾	/	/

**Nota bene:**

**Si raccomanda:**

1. di chiedere al MAE uno stato del servizio prestato all'estero.
2. di chiedere alla Segreteria il rilascio di un Certificato del Servizio prestato a Madrid.

**Una volta che si é in possesso dello Stato di Servizio e del Certificato di servizio, l'interessato, deve trasmettere direttamente al C.S.A. di competenza e di appartenenza tutta la documentazione.**